



CITTA DI TORINO

**EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**EM. ID 24 su PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU INIZIATIVA DEI  
CONSIGLIERI PCIC 2023/7124**

Il Consigliere Firrao Pierlucio

Propone di aggiungere nel testo a pagina 1 da riga 24

Al termine della narrativa prima della locuzione "Tutto ciò premesso" inserire:

Si accolgono e inseriscono all'interno dell'atto i pareri richiesti e ricevuti dagli uffici competenti che si elencano di seguito e che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- ASL Città di Torino - Presidio Multinazionale Profilassi e Poliza Veterinaria prot. 6835 del 20/06/2023 (all. 2);
- ASL Città di Torino - Dipartimento della Prevenzione S.C. Veterinaria AREA B, prot. 7190 del 29/06/2023 (all. 3);
- Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata - Servizio Trasformazioni Urbane e Strategiche e Spazio Pubblico, prot. 7357 del 03/07/2023 (all.4);
- ASL Città di Torino - Dipartimento di Prevenzione S.C. Veterinaria AREA A, prot. 7730 del 12/07/2023 (all.5);
- Comunicazione della Divisione personale - ServizioTrattamento Giuridico ed Economico del Personale, prot. 8301 del 28/07/2023 (all. 6);
- Servizio Tutela Animali Allegato 1 alla comunicazione del Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica Servizio Tutela Animali prot. 8419 del 02/08/2023 (all. 7);
- Istituto Biomedico Italiano, prot. 9393 del 07/09/2023 (all.8).

Si accoglie integralmente altresì il parere ricevuto dalla Consulta Animalista in data 12/06/2023 prot. 6445 che si omette di allegare ma che rimane agli atti degli uffici competenti.

26/01/2024

IL CONSIGLIERE  
Firmato digitalmente da Pierlucio Firrao



**ASL**  
 CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
 REGIONE PIEMONTE**

**Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"**

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE  
 S.C. VETERINARIA B  
 Direttore ff dr. Roberto TESTI  
 Via della Consolata, 10 - 10122 Torino  
 Tel. 011/5663220 / 3208 — Fax 011/5663107  
 📞 WhatsApp: 3316981197  
 veterinario.areab@aslcitytorino.it  
 veterinario.areab@pec.aslcitytorino.it

Prot.  
 (Rif. prot. n.85525 del 09.06.2023)

INVIO A MEZZO POSTA ELETTRONICA

A  
 DIPARTIMENTO AMBIENTE  
 E TRANSIZIONE ECOLOGICA  
 SERVIZIO TUTELA ANIMALI CITTÀ DI TORINO  
 Dott. Gaetano NOE'  
 ambiente@cert.comune.torino.it  
 gaetano.noe@comune.torino.it

AREA COMMERCIO CITTÀ DI TORINO  
 Dott.ssa Paola VIRANO  
 paola.virano@comune.torino.it

Comando Generale Polizia Municipale  
 Sede Centrale  
 Dott. Roberto MANGIARDI

UFFICIO TUTELA ANIMALI TORINO  
 ufficiotutelaanimali@comune.torino.it

**OGGETTO:** PROPOSTA 7124/2023. MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE N. 320 PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTÀ. ACCESSO ANIMALI DOMESTICI IN ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO ALIMENTI. ART 23. PARERE DI MERITO. RISCONTRO.

Con riferimento alla proposta di modifica del regolamento Comunale in oggetto, questo Servizio non può far altro che ribadire quanto a suo tempo già illustrato a tutte le parti interessate e di cui esiste agli atti ampia documentazione. Gli operatori del settore alimentare sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria in tema di igiene dei prodotti alimentari, prevalente e vincolante secondo la gerarchia delle fonti del diritto, ad altre forme legislative. Nel caso in parola, i medesimi devono adempiere al **Reg. CE 852/2004 Allegato II - Capitolo IX punto 4**, laddove si legge "Occorre predisporre procedure adeguate per... omissis... impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni)". Negli esercizi di vendita al dettaglio gli operatori del settore alimentare devono escludere, con idonee modalità, il contatto diretto/indiretto degli animali domestici con gli alimenti esposti sfusi e/o confezionati conservati negli scaffali.

Questa Autorità competente, deputata al controllo ufficiale in tema di sicurezza alimentare, pur tenendo in giusta considerazione il benessere degli animali in Città, ha come obiettivo strategico la tutela del consumatore. Per tale ragione non entra nel merito delle modalità di affissione di cartelli di divieto né provvede alla verifica di autorizzazioni rilasciate da altri Enti, ma assicura tutte le azioni necessarie in caso di accertata non conformità così come previsto ex art. 138 del Regolamento (UE) 2017/625.

Si coglie inoltre l'occasione per rammentare che, come per gli altri Servizi Veterinari (AREA A - C e PRESIDIO MULTIZONALE) afferenti al Dipartimento in intestazione, anche l'Autorità scrivente - SC VETERINARIA B - competente in merito all'igiene degli alimenti di origine animale, deve in futuro necessariamente essere interpellata in occasione di prossime modifiche e/o proposte del documento in parola.

A disposizione per ulteriori. Distinti saluti.

Responsabile S.S. Vigilanza attività registrate  
 Dott.ssa Roberta BERVINI

Il Direttore Vicario della S.C. VETERINARIA B  
 Dott. Emanuele CORUZZI

Il Direttore del Dipartimento della Prevenzione  
 Dott. Roberto TESTI



Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00007190 del 29/06/2023.

10.v, 50.v, 1\_2023/074.sfa, 074.arm, 17/2023A/074.fra, 074.arm, 13.nd, 1.a



## CITTA' DI TORINO

AREA 3

DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  
DIVISIONE URBANISTICA E QUALITA' DELL'AMBIENTE COSTRUITO  
SERVIZIO TRASFORMAZIONI URBANE E STRATEGICHE E SPAZIO PUBBLICO

trasmessa via DoQui e via mail

Al Direttore Dipartimento Ambiente e Transizi  
Ecologica Servizio Tutela Animali  
dott. Gaetano Noè

trasmessa via DoQui e via mail

p.c.

Al Direttore del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia  
Privata  
arch. Mauro CORTESE

Alla Dirigente della Divisione Urbanistica e qualità  
dell'ambiente costruito  
arch. Emanuela CANEVARO

Torino 30 giugno 2023

Rif. 4SE2023

Autore:e.debiasi. b.bersia.m.diruggiero

**Oggetto: Proposta 7124/2023 ad iniziativa di consiglieri comunali di modifica  
Regolamento n.320 per la tutela ed il benessere degli animali in città.**

In data 12 giugno 2023 (ns prot. 1759) abbiamo ricevuto la proposta n. 7124/2023 ad iniziativa consiliare, di modifica del Regolamento 320 per la tutela ed il benessere degli animali in città.

Per quanto riguarda le destinazioni urbanistiche riferite alla custodia di animali d'affezione si precisa che tale tipologia di attività non è esplicitamente contemplata nel PRG vigente; infatti attualmente non è codificata tra le destinazioni d'uso previste nell'art. 3 "Destinazioni d'uso" delle NUEA di PRG.

Come indirizzo generale tale tipologia di attività è sicuramente ammissibile qualora si configuri quale attività accessoria di un'attività di vendita di prodotti per animali o di toelettatura, a condizione che siano rispettate le norme sull'inquinamento acustico che sia limitata alle ore di apertura del negozio e che non si configuri come un'attività di "pensione" per cani o come un'attività di allevamento o addestramento.

Ciò premesso, la Città ha avviato la revisione del Piano Regolatore Generale vigente ed in data 20.07.20 con DCC n. 43 è stata adottata la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare



(PTPP) redatta sulla base degli indirizzi individuati dall'Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22 maggio 2017 che prende in considerazione la tematica relativa agli animali d'affezione. Tale tematica sarà ulteriormente oggetto di approfondimenti in sede di predisposizione del Progetto Preliminare della revisione del Piano Regolatore con la previsione di inserimento all'interno dell'apparato normativo dello stesso piano.

In anticipazione dei suddetti indirizzi si propone di inserire alcune integrazioni all'articolato del Regolamento in oggetto come di seguito specificato.

All'art. 15 *“Detenzione di animali nelle abitazioni”* dopo il comma 3 *“La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.”*

SI RITIENE OPPORTUNO AGGIUNGERE IN CALCE **“Le attività di custodia animali di carattere imprenditoriale non sono ammesse nelle abitazioni, ovvero negli immobili ad esclusiva destinazione residenziale”.**

All'art. 16 *“Vendita e toelettatura di animali vivi”* al comma 1 *“Fermo restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.”*

SI RITIENE OPPORTUNO AGGIUNGERE **“L'attività di custodia animali in orario diurno può essere considerata come attività accessoria di un'attività di vendita di prodotti per animali o di toelettatura, a condizione che siano rispettate le norme sull'inquinamento acustico e in particolare le disposizioni del regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, che sia limitata alle ore di apertura del negozio e che non si configuri come un'attività di “pensione” per cani o come un'attività di allevamento o addestramento.”**

SI RITIENE OPPORTUNO AGGIUNGERE L'ARTICOLO 16 BIS

**“Insedimento attività di custodia animali di affezione”**

**comma 1 “L'attività imprenditoriale di custodia di animali d'affezione può risultare ammissibile nei locali posti al piano interrato e terreno purché la destinazione d'uso sia commerciale e vengano rispettate le norme sull'inquinamento acustico, e in particolare del regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, che sia limitata alle ore diurne e che non si configuri come un'attività di “pensione” o come un'attività di allevamento o addestramento. Le attività notturne di custodia collettiva di carattere imprenditoriale (pensioni, canili, gattili, allevamenti, etc.) dovranno invece essere svolte unicamente dove sono consentiti gli usi agricoli.”**

All'art.17 *“Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino”* dopo comma 8 *“L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dagli articoli 25 e seguenti del Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili (Regolamento n. 315) nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4, secondo comma, della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il*



*benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza.”*

SI RITIENE ALTRESI' OPPORTUNO AGGIUNGERE COME **COMMA 9** “Le attività previste al presente articolo sono insediabili nelle aree a servizi pubblici di proprietà comunale destinate a spettacoli viaggianti e manifestazioni culturali (art. 8 c.66 delle NUEA di PRG).”

Per ulteriori chiarimenti è possibile fare riferimento alla P.O. Barbara Bersia tel. 011.011.30469 - [barbara.bersia@comune.torino.it](mailto:barbara.bersia@comune.torino.it), alla P.O. Elena De Biasi tel. 011.011.30430 - [elena.debiasi@comune.torino.it](mailto:elena.debiasi@comune.torino.it) ed al Responsabile Tecnico Michele Diruggiero tel. 011.011.30476 - [michele.diruggiero@comune.torino.it](mailto:michele.diruggiero@comune.torino.it)

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

La Dirigente  
Servizio Trasformazioni Urbane  
e Pianificazione Esecutiva A  
arch. Teresa POCHETTINO  
*(firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005)*

Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00007357 del 03/07/2023

10.v, 50.v, 1\_2023/074.sfa, 074.arm, 17/2023A/074.fra, 074.arm, 16.nd





**ASL**  
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**  
**REGIONE PIEMONTE**  
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"  
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94  
Cod. fiscale/P.I. 11632570013  
Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino  
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

**ODIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE**

Struttura Complessa  
VETERINARIA AREA A - SANITA' ANIMALE  
Via San Domenico n. 22/a - 10122 Torino  
011566.3195 - Fax 011566.3178

**e-mail: [sanita.animale@ascittaditorino.it](mailto:sanita.animale@ascittaditorino.it)**

**pec: [sanita.animale@pec.ascittaditorino.it](mailto:sanita.animale@pec.ascittaditorino.it)**

Struttura Complessa  
VETERINARIA AREA C  
Via della Consolata n. 10 - 10122 Torino  
011566.3146 - Fax 011566.3067

**e-mail: [vetareac@ascittaditorino.it](mailto:vetareac@ascittaditorino.it)**

**pec: [vetareac@pec.ascittaditorino.it](mailto:vetareac@pec.ascittaditorino.it)**

Torino, **11 LUG, 2023**

Prot. n.


Città di Torino  
Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica  
Servizio Tutela Animali  
Via Padova 29  
Torino  
Pec: [ambiente@cert.comune.torino.it](mailto:ambiente@cert.comune.torino.it)

**Oggetto: Proposta 7124/2023 ad iniziativa di consiglieri comunali di modifica  
Regolamento n. 320 per la tutela ed il benessere degli animali in città.**

Si riportano di seguito le osservazioni e le modifiche suggerite anche sulla base della recente normativa dell'Unione Europea in materia di sanità animale che, attraverso il Regolamento 2016/429, ha aggiornato un vasto corpo legislativo. Questo nuovo quadro giuridico è stato recepito in Italia, con l'emanazione di decreti legislativi di attuazione che contemplano anche il settore degli animali da compagnia.

Si fa presente che la suddetta normativa riporta la definizione di animali da compagnia intendendo gli animali appartenenti ad una delle specie di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'Allegato I, Parte A sono indicati i cani (*Canis lupus familiaris*), gatti (*Felis silvestris catus*) e furetti (*Mustela putorius furo*); nella Parte B sono riportati gli invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea), gli animali acquatici ornamentali, gli anfibi, i rettili, i volatili (esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti), mammiferi (roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare).

 **REGIONE  
PIEMONTE**



**ASL**  
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"  
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94  
Cod. fiscale/P.I. 11632570013  
Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino  
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

**Art. 8 - comma 1**

Chi tiene un animale, *anche solo temporaneamente e a qualunque titolo*,....

**Art. 8 - comma 3**

L'identificazione elettronica dei gatti è al momento solo volontaria, non c'è una legge vigente che la rende obbligatoria.

Di seguito la normativa che definisce questo aspetto per i gatti di proprietà e per i gatti di colonia che invece devono essere identificati al momento della sterilizzazione

L'ACCORDO 24 gennaio 2013 "Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione" al punto 1., lettera c) che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip; d) che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio

**Art. 8, comma 4**

Togliere comportamentali e lasciare etologiche.

**Art. 9, comma 2**

La definizione di spazi angusti potrebbe risultare di difficile interpretazione.

**Art. 9, comma 14**

Si può togliere il riferimento al collare elettrico in quanto viene meglio precisato nel comma 20.

**Art. 9, comma 15**

Analogo discorso per i gatti di proprietà di cui all'art. 8.

L'obbligo di microchip per i gatti di proprietà si applica ai sensi dei Regolamenti della Comunità Europea n. 576/2013 e n. 577/2013. Coloro che intendono recarsi all'estero portando con sé animali di proprietà (cani, gatti e altre specie d'affezione), devono munirsi del passaporto europeo che viene rilasciato ai cani, gatti e furetti solo se identificati e vaccinati nei confronti della rabbia.



**ASL**  
 CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
 REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

**Art. 9, comma 19**

... alle persone *ufficialmente incaricate* dall'UTA...

Anche il personale della Città Metropolitana potrebbe impiegare delle gabbie trappola per piani di contenimento di alcune specie animali

**Art. 9, comma 22**

Animale definito come "compagno di vita" non identificato: viene indicato che sarà sottoposto ad applicazione del microchip. Può far intendere, ad esempio, che è il Comune che coadiuva il senza fissa dimora in questo obbligo normativo?

Il Regolamento del Comune di Milano che adotta la stessa tipologia di definizione prevede che i cani non identificati e senza documenti vengano portati in canile ("In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile sanitario ed il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà. Alla mancata esibizione dei documenti può conseguire la confisca dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con l'intestazione dello stesso al Comune di Milano").

**Art. 13**

Sul problema degli avvelenamenti il Ministero della salute ha emanato ordinanze in materia fin dal 2008, prorogate e modificate negli anni armonizzando il testo con la normativa nazionale e comunitaria. Dal 2019, inoltre, è attivo il Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, realizzato dal Ministero in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana e il Centro di riferimento nazionale di medicina forense. Il portale, raccogliendo i dati provenienti da tutti gli Istituti zooprofilattici sperimentali e acquisendo in tempo reale le informazioni sugli episodi di avvelenamento, rappresenta sicuramente uno strumento fondamentale per la geolocalizzazione sul territorio e la mappatura dei singoli episodi. Attualmente è in vigore l'O.M. del 08 agosto 2022.

**Art. 14, comma 3**

Lo prevede il nuovo codice della strada, la legge 120 del 29 luglio 2010 ha modificato l'articolo 189 del Decreto Legislativo 285 del 1992 (Codice della Strada) inserendo il comma 9-bis

Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00007730 del 12/07/2023

10.v, 50.v, 1\_2023/074.sfa, 074.arm, 17/2023A/074.fra, 074.arm, 18.nd, 1.a





**ASL**  
 CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
 REGIONE PIEMONTE**

**Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"**

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

**Art. 15, comma 1**

Relativamente alla detenzione di animali da compagnia nelle abitazioni private è necessario porre l'attenzione alle nuove disposizioni normative che equiparano i minipig agli animali d'affezione, consentendone la detenzione al pari dei cani e gatti.

A tale proposito si chiede che l'argomento venga affrontato direttamente con l'UTA per definire le modalità procedurali autorizzative.

**Art. 15 bis, comma 1**

Sostituire il termine pet therapy con Interventi Assistiti con Animali (IAA) considerato il vigente Accordo sottoscritto il 25 marzo 2015 (rep. Atti n. 60/CRS) tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" il quale si pone l'obiettivo di garantire le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) al fine di tutelare la salute dell'utente e il benessere degli animali impiegati

**Art. 15 bis, comma 2**

L'accesso alle case di riposo può essere concesso su disposizione della Direzione Sanitaria della struttura con apposito regolamento.

Non è in capo ai Servizi di igiene e Sanità Pubblica e al Servizio Veterinario dell'ASL la valutazione delle condizioni di detenzione degli animali e l'allestimento dei locali di detenzione. Può essere chiesto un parere all'ASL per la predisposizione del regolamento interno della struttura. Trattandosi di cani di proprietà dovranno essere garantite condizioni di salute degli animali attraverso i medici veterinari liberi professionisti, a livello normativo non è prevista, da parte dell'ASL, la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali di proprietà dei degenti presenti nelle case di riposo (come indicato nel comma 4). Diverso il discorso nei casi di animali impiegati per gli IAA.

La Regione Piemonte al momento ha previsto solo l'accesso alle strutture ospedaliere con una modifica alla L.R. 34/93, non è tuttavia presente un disciplinare che ne definisca le modalità.

La legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017 all'art. 102 ha previsto "Inserimento dell'articolo 9 bis alla l.r. 34/1993

**Art. 9 bis**


(Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura)

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.



Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00007730 del 12/07/2023

10.v, 50.v, 1\_2023/074.sfa, 074.arm, 17/2023A/074.fra, 074.arm, f8.nd, 1.a



**ASL**  
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"  
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94  
Cod. fiscale/P.I. 11632570013  
Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino  
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

### Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

2. I locali di cui al comma 1 devono essere aerati, idonei sotto il profilo igienico e rispettare i seguenti requisiti:

- pareti impermeabili, lavabili e disinfettabili fino all'altezza minima di 2 metri,
- pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili,
- idonee attrezzature per la pulizia e la disinfezione delle gabbie e di tutte le strutture utilizzate per l'attività che viene svolta,
- disponibilità di acqua potabile,
- presenza di servizi igienici,
- presenza di un locale per il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature.

Le sale di toelettatura devono essere dotate di pavimenti provvisti di chiusino per lo scarico delle acque luride e di lavaggio, che deve essere assicurato in modo igienico e razionale; in alternativa, dovranno essere presenti efficaci attrezzature per l'aspirazione dei liquidi.

### Art. 16, comma 1

Il Regolamento di Polizia Veterinaria è stato abrogato, pertanto bisogna toglierlo dai riferimenti normativi.

La disciplina regionale vigente è la D.G.R. n. 35-5274 del 12 febbraio 2007, recepimento del D.P.C.M. 28.02.2003 recante "Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy". Circolare regionale prot. n. 6435/DA2003 del 18.02.2008.

### Art. 16, comma 7

Aggiornare la normativa sulla Privacy

Circa il registro di carico e scarico il Servizio Veterinario provvede alla verifica solitamente solo in sede di vigilanza. La tracciabilità e rintracciabilità delle movimentazioni di cani e gatti avviene tramite gli allegati della L.R. 18/04 che il titolare dell'attività è obbligato a trasmettere all'ASL per le dovute registrazioni anagrafiche (All. 2 se l'animale proviene da fuori regione, All. 4 cessione, All. 7 decesso). Risulta, pertanto, tutto tracciato nella banca dati regionale veterinaria (ARVET).



**ASL**  
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"  
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94  
Cod. fiscale/P.I. 11632570013  
Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino  
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

**Art. 20**

Si condivide il fatto che i cani non debbano essere detenuti alla catena, intesa come strumento che limita i movimenti del cane. Tuttavia non si può ignorare, salvo modifiche della legge, quanto disposto dalla L.R. 34/93 (art. 1, comma 2) circa il sistema di contenimento con fune scorrevole.

**Art. 25, comma 1**

Togliere ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria

**Art. 25, comma 3**

L'unico mezzo di identificazione riconosciuto è il microchip, visto il lungo periodo trascorso dall'emanazione della L.R. 18/04 non dovrebbero essere più presenti cani con tatuaggio.

Si potrebbe scrivere: I cani di accertata proprietà **provvisi di identificativo...**

**Art. 25, comma 4**

I cani **privi di identificazione**

**Art. 26 bis, comma 1**

Legge regionale 4 novembre 2009, n. 27. Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.


Erroneamente è stato messo l'anno 2000

**Art. 27**

Si fa presente che la normativa vigente (Decreto 7 marzo 2023 "Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali -sistema I&R) definisce l'allevamento amatoriale di animali da compagnia. Questo aspetto comporterà una gestione informatizzata sulla banca dati nazionale degli animali d'affezione, pertanto è probabile che il registro di carico e scarico dell'attività sia informatizzato.

Eliminare la parola "tatuato"





**ASL**  
 CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
 REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

**Art. 28, comma 1**

Si richiama l'art. 10 (Vigilanza) della L.R. 18/04 secondo il quale è competenza del Comune, attraverso l'operato della Polizia Municipale, svolgere l'attività di vigilanza sulla corretta attuazione dell'anagrafe canina.

Ad oggi risulta che non tutte le Sezioni siano dotate di lettore di microchip, questo comporta inevitabilmente una difficoltà nello svolgimento delle verifiche relative alla corretta identificazione e registrazione in anagrafe dei cani. Questo aspetto snellirebbe l'obbligo per l'utente di portare al seguito la documentazione.

Si potrebbe accordare ai proprietari di cani di mostrare il documento tramite foto del medesimo archiviato su smartphone. E' sufficiente, come cartaceo, l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina.

**Art. 28, comma 3**

Togliere "tatuaggio"

**Art. 34, comma 2**

Vedere osservazioni art. 8, comma 3

**Art. 38, comma 3**

Vista la recente situazione epidemiologica della Peste Suina Africana, che si sta diffondendo sul territorio regionale, si suggerisce l'inserimento di un comma che vieti l'alimentazione dei cinghiali da parte dei cittadini.

La disponibilità di fonti trofiche facilmente accessibili (rifiuti in prossimità dei cassonetti, siti non protetti di foraggiamento per cani e gatti, orti, ecc.) unitamente ai ripetuti casi rilevati di somministrazione volontaria di cibo ai cinghiali da parte dei cittadini, costituiscono un innegabile elemento di attrazione dei cinghiali verso il contesto urbano e favoriscono l'insorgenza di fenomeni di abitudine della specie alla presenza antropica, aumentando considerevolmente i rischi derivanti dalla prossimità tra il suide e i cittadini.

**Art. 38, comma 9**

La segnalazione di selvatici rinvenuti morti deve tenere in considerazione anche l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento delle spoglie animali sul territorio della Città di Torino che viene periodicamente appaltato a ditte private. Attualmente la Ditta Green Memory è



Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00007730 del 12/07/2023

10.v, 50.v, 1\_2023/074:sfa, 074.arm, 17/2023A/074.fra, 074.arm, 18.nd, 1.a



**ASL**  
 CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**  
**REGIONE PIEMONTE**  
 Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"  
 Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016.n. 94  
 Cod. fiscale/P.I. 11632570013  
 Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino  
 ☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

autorizzata anche al ritiro, trasporto e smaltimento di animali selvatici.

Quindi è necessario un coordinamento dell'informazione tra tutti gli enti che a vario titolo sono coinvolti.

La presenza di carcasse di animali selvatici interessa anche il Servizio Veterinario per il conferimento delle medesime all'Istituto Zooprofilattico ai fini del piano regionale di sorveglianza dell'avifauna.

Se si tratta di animali vivi e feriti si deve fare riferimento al CANC della Facoltà di Veterinaria di Grugliasco come da convenzione in essere.

**Art. 38, comma 10**

Si precisa che andando sul sito web dedicato appare scritto: "Il Centro Regionale Chiropteri non è attualmente operativo per mancanza di finanziamenti. Per informazioni o necessità si prega di fare riferimento all'indirizzo e-mail [biodiversita@regione.piemonte.it](mailto:biodiversita@regione.piemonte.it)"

**Art. 41 bis**

Non è stato trasmesso l'allegato B e pertanto non si possono fare considerazioni in merito.

**Di seguito si riportano le osservazioni della S.C. Veterinaria - Area C**

**Art. 27**

**Modifiche al Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli animali in Città n. 320.**

In riferimento all'oggetto, lo scrivente Servizio Veterinario Area C esprime, di seguito, alcune considerazioni relative a criticità di tipo normativo e/o procedurale riscontrate nella proposta di modifica:

**1)art.9 comma 22:** "(.....) Sono esclusi dal divieto gli animali qualora si accerti che si tratti di "compagni di vita" della persona che li detiene .....

Non si comprende quali siano gli indicatori oggettivi per la definizione di "compagno di vita": In assenza di linee di indirizzo chiare, la valutazione di tale aspetto si presenta di difficile effettuazione, nonché lasciata alla libera interpretazione.



Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00007730 del 12/07/2023

10.v, 50.v, 1\_2023/074.sfa, 074.arm, 17/2023A/074.fra, 074.arm, 18.nd, 1.a



**ASL**  
 CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
 REGIONE PIEMONTE  
 Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"  
 Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94  
 Cod. fiscale/P.I. 11632570013  
 Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino  
 ☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

**2) art.9 comma 26 :** *"Chiunque sia stato condannato, anche solamente in primo grado, per reati a danno di animali, non può detenere animali, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo."*

Per quanto comprensibile la necessità di verificare l'integrità morale di chiunque voglia detenere a qualsiasi titolo un animale, si ritiene l'attuazione di quanto sopra impraticabile nella realtà. La denominazione generica di "animali" comprende qualunque specie animale presente nella Città di Torino; ne consegue che per qualunque cessione, vendita, adozione di animale, gli allevatori, negozianti e gestori di rifugi dovrebbero poter accedere alla fedina penale del potenziale acquirente/adottante.

**3) Art.16 comma 7:(...omissis)** *Periodicamente l'Ufficio Tutela Animali richiederà all'ASL copia dei registri di carico e scarico, al fine di verificare la destinazione degli animali venduti.*

L'ASL non è in possesso di copia dei registri di carico scarico, di cui verifica la presenza e la correttezza formale nel corso delle ispezioni presso i negozi, né è prevista la consegna dei suddetti ai Servizi Veterinari da parte degli esercenti.

Da valutare altresì la questione della tutela dei dati personali dell'acquirente ai fini della privacy, nel caso di cessione a terzi.

Si precisa inoltre che solo per alcune specie è previsto lo scarico individuale sul registro, come specificato nell'articolo 1 della DGR 35-5274 del 2007, in particolare per cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi (ad eccezione di calopsite e pappagallini ondulati).

Per le altre specie quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci il carico è registrato per singole partite e lo scarico non è previsto.

**4) Art. 16 comma 12:** *I titolari di attività commerciale devono dare comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività al Servizio veterinario ASL e all'Ufficio tutela Animali, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della -loro destinazione entro quindici giorni dall'evento.*

In realtà, in base all'art.2, comma 1 del DPR n 160 del 7 Settembre 2010 (Regolamento di attuazione di quanto previsto dall'art.38 del DL.112/2008), il SUAP è "l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

**5) Art. 17:** *Il Comune di Torino - considerando l'utilizzo, l'esposizione e la detenzione di primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni incompatibili con strutture circensi e di spettacolo viaggianti - si adopera, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, per fare in modo che tali animali non siano più impiegati, come previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2022 n.135.*

Si precisa che D. lvo135/2022 non prevede il divieto di detenzione e impiego degli animali nei circhi e altri spettacoli viaggianti ma detta disposizioni relativamente alle specie selvatiche ed esotiche prelevate dal loro ambiente naturale, nonché le specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità.



Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00007730 del 12/07/2023

10.v, 50.v, 1\_2023/074.sfa, 074.arm, 17/2023A/074.fra, 074.arm, 18.nd, 1.a



**ASL**  
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

La normativa, peraltro, è ancora in fase di completamento, in quanto si è ancora in attesa di alcuni decreti attuativi ministeriali.

Si ritiene pertanto corretto sostituire l'ultimo paragrafo con quanto segue: per fare in modo che tali animali siano detenuti e gestiti conformemente al dettato del D. lvo 5 agosto 2022 n.135

**6) Art. 20:** Per quel che concerne il divieto di utilizzo di catena, pur concordando sulla necessità di renderlo più stringente, si reputa che sia da considerare la possibilità di derogare in particolari situazioni, per esempio casi che mettano in condizioni di pericolo l'animale, mantenendo per tali casi eccezionali i requisiti già in essere nella versione attuale del Regolamento

**7) Art. 28:** per quanto concerne i documenti del cane da portare al seguito, è opportuno, vista la prevista validità giuridica dei documenti digitali, inserire anche la possibilità di un formato elettronico oltre al cartaceo.

**8) Art. 33 comma 1:** sull'utilizzo degli avanzi alimentari (rifiuti di cucina/ristorazione) per l'alimentazione dei gatti di colonia, si allega una nota del Ministero della salute nella quale sono ben esplicitati gli adempimenti normativi necessari all'uso di tale risorsa (registrazione/riconoscimento delle strutture coinvolte e tracciabilità): "**Nota 48134 del 28.12.2015: raccolta ed utilizzo di materiali di categoria 3, costituiti da rifiuti di cucina e ristorazione, per l'alimentazione di cani e gatti ospiti di canili e rifugi, ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009**"

Dalla lettura di tale nota si evince con chiarezza che tale pratica non può applicarsi ad una colonia felina.

**9) Non è stato possibile visionare l'allegato B previsto dall'art. 41 bis in quanto non pervenuto**

Il Dirigente Veterinario  
S.C. Veterinaria Area C

Dr.ssa Laura GEMELLO



Il Direttore f.f.

S.C. Veterinaria Area A  
Sanità Animale

Dr.ssa Cristina CELLERINO

ar/CC/LG



PROT. 50/A1401A DEL 07/01/2016



## Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA  
NUTRIZIONE  
UFFICIO III  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI  
VETERINARI  
UFFICIO VI E VII  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 001441 Roma

Ministero della Salute  
DGISAN

0048134-P-28/12/2015



172395348

Assessorato alla Sanità delle Regioni e PA di Trento  
Assessorato all'Agricoltura della PA di Bolzano  
Loro sedi

**Oggetto: raccolta ed utilizzo di materiali di categoria 3, costituiti da rifiuti di cucina e ristorazione, per l'alimentazione di cani e gatti ospiti di canili e rifugi, ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.**

Con la presente si intendono fornire indicazioni operative, ai sensi dell'art. 18 (1) del Reg. (CE) 1069/2009, in merito all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale costituiti da *rifiuti di cucina e ristorazione*, ad eccezione dell'olio di cucina esausto, di cui si vieta l'utilizzo, per l'alimentazione di specie da compagnia (cani e gatti) ospiti di canili e rifugi.

Al fine di rendere omogenee le definizioni, si intende per:

- Rifiuti di cucina e ristorazione:** sottoprodotti di origine animale (di seguito SOA) di cui all'art. 10 lettera p) del Reg. (CE) 1069/2009.
- Autorità competente:** I Servizi Veterinari dell'Azienda USL territorialmente competente.
- Luogo di origine dei rifiuti di cucina e ristorazione:** le imprese alimentari registrate/riconosciute ai sensi dei reg. (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004.
- Canile e rifugio (di seguito struttura di ricovero) o luogo di alimentazione:** struttura pubblica e privata di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 281 e relative norme regionali.

### Prerequisiti per l'utilizzo

L'utilizzo di sottoprodotti di origine animale costituiti da rifiuti di cucina e ristorazione per l'alimentazione di specie da compagnia (cani e gatti) ospiti di canili e rifugi, è subordinato a:

- Rispetto dei requisiti di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 281 e relative norme regionali;
- Registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009, come *utilizzatore di sottoprodotti di origine animale per scopi specifici* della struttura di ricovero;
- Registrazione o riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 o ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 dell'impresa alimentare produttrice dei rifiuti di cucina e ristorazione;



- d) Utilizzo in ambito "Locale": ubicazione dell'impresa alimentare (luogo di origine) e della struttura di ricovero nell'ambito della medesima Provincia o di Province contermini;
- e) Assenza di specifiche misure sanitarie restrittive;
- f) Trattamento termico del rifiuto di cucina prima dell'utilizzo per l'alimentazione animale.

#### **Divieti di utilizzo**

E' vietato l'utilizzo per l'alimentazione di specie da compagnia (cani e gatti) di:

- ✓ Olio di cucina esausto;
- ✓ Rifiuti di cucina e ristorazione costituiti da residui di alimenti già somministrati al consumatore finale

Si rammenta che è vietato l'utilizzo dei rifiuti di cucina e ristorazione per l'alimentazione di tutte le specie animali diverse da quelle da compagnia (cani e gatti).

#### **Registrazione per la struttura di ricovero**

Come previsto dall'art. 1 delle "Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009" (Accordo Stato- Regioni 20/07/2013), per effettuare l'alimentazione con rifiuti di cucina e ristorazione il responsabile/gestore della struttura di ricovero di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 281 e relative norme regionali, deve notificare all'Autorità Competente Locale, ai fini della registrazione di cui all'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009, la propria attività come *utilizzatore di sottoprodotti di origine animale per scopi specifici*.

L'attività verrà inserita nella sezione X del sistema SINTESI.

La relazione tecnica, prodotta a corredo della notifica e sottoscritta anche dal medico veterinario libero professionista responsabile sanitario della struttura, dovrà riportare almeno:

- La specie che si intende alimentare (cane e/o gatto);
- La stima delle quantità di SOA giornaliere necessarie per soddisfare la disponibilità di cibo per la specie che si intende alimentare.

#### **Requisiti del luogo di origine:**

Il titolare dell'attività registrata/riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004, che intende fornire rifiuti di cucina e ristorazione per l'alimentazione dei cani e gatti ospiti nelle strutture di ricovero, deve predisporre apposita procedura nel proprio piano di autocontrollo e detenere un registro che riporti almeno la data dell'invio ed il peso stimato dei SOA che sono stati destinati per l'alimentazione.

Tale registro, come previsto dall'art. 9 delle citate Linee Guida, dovrà essere conservato, a disposizione dell'autorità competente, per almeno 2 anni.

In attesa del trasporto alle strutture di ricovero i SOA dovranno essere conservati in maniera tale da evitare rischi per la salute pubblica e animale e correttamente identificati come Categoria 3.

#### **Requisiti del luogo di alimentazione (struttura di ricovero)**

Il soggetto titolare della struttura di ricovero dovrà:

- a) Garantire che i SOA siano utilizzati al più presto possibile. A tal riguardo dovranno essere conservati in maniera tale da evitare rischi per la salute pubblica e animale e sottoposti a verifica prima dell'utilizzo;

b) Detenere un registro aggiornato contenente almeno il peso stimato e l'origine dei SOA utilizzati per l'alimentazione, la data di somministrazione e quella del ritiro dei resti non consumati.

d) Conservare, per due anni unitamente al registro, una copia del documento commerciale di trasporto.

Le Regioni e le province Autonome possono stabilire ulteriori requisiti.

#### **Il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione**

Il trasporto deve essere effettuato evitando rischi per gli animali, l'ambiente e l'uomo. Il trasporto dei SOA deve avvenire nel rispetto dell'allegato VIII, capo I, sezioni 1 e 2 ed essere accompagnato dal documento commerciale semplificato, ai sensi delle "Linee guida applicative del Reg. (CE) 1069/2009", che sarà trattenuto dal responsabile della gestione della struttura di ricovero. Ai sensi dell'art. 5, comma 11 del suddetto Accordo, le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali, possono autorizzare il trasporto di rifiuti di cucina e ristorazione verso una struttura di ricovero registrata ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'Allegato VIII, capo II del Reg. (UE) 142/2011.

Dopo il trasporto e prima del trasporto successivo, il contenitore deve essere lavato e disinfettato e a tal fine dovrà essere conservata agli atti di chi gestisce il trasporto la relativa documentazione.


#### **Smaltimento dei rifiuti di cucina e ristorazione inutilizzati:**

I rifiuti di cucina e ristorazione inutilizzati da parte della struttura di ricovero devono essere smaltiti conformemente all'art. 21(4) o ad altre misure previste dal Reg. (CE) 1069/2009.


#### **Controlli ufficiali:**

La cessione da parte delle imprese alimentari e l'utilizzo dei rifiuti di cucina e ristorazione da parte delle strutture di ricovero, sono oggetto di controllo ufficiale ai sensi del Reg. (CE) 882/2004 da parte delle autorità competenti.

Il Direttore Generale  
Dr Silvio Borrello



Il Direttore Generale  
Dr Giuseppe Ruocco



Tiziana Serraino  
Email: [t.serraino@sanita.it](mailto:t.serraino@sanita.it)  
Donatella Capuano  
Email: [d.capuano@sanita.it](mailto:d.capuano@sanita.it)  
Rosalba Matassa  
Email: [r.matassa@sanita.it](mailto:r.matassa@sanita.it)





mastrogiacomo, carlo <carlo.mastrogiacomo@comune.torino.it>

---

## proposta 7124/2023 modifica Regolamento n. 320

1 messaggio

---

**Forte, Silvia** <silvia.forte@comune.torino.it>

28 luglio 2023 alle ore 09:25

A: carlo mastrogiacomo <carlo.mastrogiacomo@comune.torino.it>

Cc: Anna Merlo <anna.merlo@comune.torino.it>, Bruno Digrazia <bruno.digrazia@comune.torino.it>, Rodolfo Zarrelli <rodolfo.zarrelli@comune.torino.it>

Buongiorno,

come da accordi telefonici intercorsi, si comunica che, in merito all'art. 20 bis Accesso al luogo di lavoro, la scrivente Divisione con il Servizio Sicurezza D. Lvo 81/2008 ha provveduto ad analizzare la questione e ad elaborare alcune eventuali modifiche all'articolo proposto. Considerato che la materia è afferente alla sicurezza sul lavoro, ci si è rivolti al Coordinatore dei Medici Competente per una valutazione sulla bozza di testo e sullo specifico documento di valutazione dei rischi D.V.R. che dovrà essere predisposto.

In attesa di tale parere, si porgono cordiali saluti

Dr.ssa Silvia Forte

Divisione Personale

Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale

E.Q. Procedimenti Disciplinari e Patrocinio Legale - Contenzioso

tel. 011.011.22864 e-mail: [silvia.forte@comune.torino.it](mailto:silvia.forte@comune.torino.it)

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate. E' vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso.

Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00008301 del 28/07/2023

10.v, 50.v, 1\_2023/074.sfa, 074.arm, 17/2023A/074.fra, 074.arm, 20.nd, 1.a



# CITTA' DI TORINO

Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica  
Servizio Tutela Animali

## ALLEGATO 1

SERVIZIO TUTELA ANIMALI

PARERE ALLA PROPOSTA 7124/2023 DI MODIFICA AL REGOLAMENTO 320

Si riportano di seguito le osservazioni e le modifiche suggerite :

### **art. 14 bis**

La pulizia di fontane e/o laghetti è di competenza della Divisione Verde e Parchi che in presenza di animali, prima di procedere con l'intervento, coinvolge i competenti uffici di Città Metropolitana che intervengono per il recupero degli stessi, per cui non si ritiene necessario inserire un nuovo articolo

### **art. 16**

**comma 7** L'organo preposto alla verifica dei Registri di carico e scarico vendita animali è l'ASL di competenza territoriale e pertanto non è opportuno l'invio di copia dei registri al Servizio Tutela Animali (L.R. 6/2010, art. 8 "Obbligo di registrazione per commercianti e allevatori" e DGR 11/R del 28/04/2012 art. 11 comma 2 "Vigilanza")

**comma 12** La cessazione di attività commerciale va comunicata alla sola ASL di competenza, organo deputato alle verifiche dei registri e pertanto non deve essere anche inviata al Servizio Tutela Animali (L.R. 6/2010, art. 8 "Obbligo di registrazione per commercianti e allevatori" e DGR 11/R del 28/04/2012 art. 11 comma 2 "Vigilanza")



Via Padova 29 - 10152 Torino - tel. +39.011.01126545

pec: [Ambiente@cert.comune.torino.it](mailto:Ambiente@cert.comune.torino.it) e-mail: [ufficiotutelaanimali@comune.torino.it](mailto:ufficiotutelaanimali@comune.torino.it)



## CITTA' DI TORINO

Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica  
Servizio Tutela Animali

### art. 26 bis

**comma 3** sostituire “organizza corsi” con “promuove l’organizzazione di corsi”

### art.30

**comma 2** La valutazione dello spostamento di una colonia non è contemplato tra le attività previste dal “Regolamento della Consulta e del Volontariato Animalista n.323” e pertanto non dovrà essere indicato. Tale procedura non risponde ai criteri di efficienza e celerità della P.A., in particolare si tratta di una procedura che prolungherebbe enormemente i tempi di azione delle singole colonie che nella maggioranza dei casi necessita di un intervento in tempi rapidi.

**comma 5** Si propone di modificare con: *Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi in accordo tra il Servizio Tutela Animali e gli affidatari delle stesse, potranno essere posizionate casette per il riparo degli animali, nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l’indicazione della normativa a loro tutela.*

### art. 37 comma 3

Le attività indicate in questo comma sono già garantite presso il Canile Rifugio della Città



Via Padova 29 - 10152 Torino - tel. +39.011.01126545

pec: [Ambiente@cert.comune.torino.it](mailto:Ambiente@cert.comune.torino.it) e-mail: [ufficiotutelaanimali@comune.torino.it](mailto:ufficiotutelaanimali@comune.torino.it)



ISTITUTO BIOMEDICO ITALIANO

Direttore Sanitario  
Paolo Bacchi MD

Partner di



Centro Italiano Ricerche  
Neurologiche Avanzate

## Il cane con me sul posto di lavoro

### Cosa dice la legge in Italia sul portare i cani a lavoro

L'Italia non ha delle leggi specifiche che parlino delle possibilità, per i dipendenti, di portare cani o altri animali domestici nel posto di lavoro.

Difatti, queste leggi, oggi, sono applicate stabilite direttamente dai regolamenti aziendali, dipende proprio dalle aziende e non da normative statali.

Le aziende possono decidere se richiedere anche una polizza assicurativa contro i danni causati dal cane a cose, altri animali o persone.

Per portare i cani sul posto di lavoro, bisogna fare riferimento ad alcune regole:

La legislazione generale, che impone di salvaguardare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 2087 del Codice Civile). In alcuni luoghi di lavoro, perciò, sarà vietato portarli come ospedali e stabilimenti industriali con lavorazioni ad alto rischio;

Regolamenti aziendali interni, che possono richiedere l'applicazione di alcune regole oppure applicare alcuni divieti.

Per quanto riguarda la tutela sui luoghi di lavoro, tra le regole di cui tenere conto c'è anche l'approccio ai cani degli altri dipendenti. Bisognerà tenere conto dell'allergia, della paura o del fastidio dei colleghi, prima di decidere di portare il proprio cane in ufficio.

### Regolamento Aziendale

Ove previsto il regolamento Aziendale, documento che definisce le modalità di accesso dell'animale ai locali aziendali, in mancanza di legislazione specifica, norma le possibilità o la negazione di possibilità negli spazi aziendali.

Il dipendente che viola qualsiasi punto del regolamento interno, rischia una sanzione, un rimprovero o la sospensione, a seconda della gravità del caso.

### Cani a lavoro: quali sono le regole per portarli sui luoghi di lavoro

Spesso, negli uffici in cui viene concesso l'accesso ai cani, vengono riservate delle **aree riservate**, dove possono giocare e riposare, in attesa della fine della giornata di lavoro del padrone.

Il dipendente che sia autorizzato a tenere un animale domestico presso i locali Aziendali è responsabile, civilmente e penalmente, dei danni o lesioni cagionati dall'animale.

Il dipendente deve valutare lo stato di benessere dell'animale nel proprio abituale ambiente di vita e raffrontarlo con quello del luogo in cui intende portarlo e deve valutare con attenzione, pertanto,

Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00009393 del 07/09/2023

10.v, 50.v, 1\_2023/074.sfa, 074.arm, 17/2023A/074.fra, 074.arm, 23.nd



POLO DIDATTICO dell'UNIVERSITA' Telematica PEGASO  
SEDE DIDATTICA del Centro Studi e Formazione FATEBENEFRAPELLI  
SEDE del Centro Italiano Ricerche Neurologiche Avanzate (CIRNA)



Via Carlo Dossi, 11 • 27100 PAVIA

www.istitutobiomedico.it • e-mail: dirsan@istitutobiomedico.it  
Fax 0382.33515





ISTITUTO BIOMEDICO ITALIANO

Direttore Sanitario  
Paolo Bacchi MD

Partner di



Centro Italiano Ricerche  
Neurologiche Avanzate

se il desiderio di avere sempre con sé il proprio animale non sia preminente sul benessere di quest'ultimo.

L'utente che accede all'interno dei locali dell'Ordine con il suo animale domestico è responsabile, civilmente e penalmente, dei danni o lesioni cagionati dall'animale.

È importante, dunque, che i proprietari si prendano cura dei propri animali e si impegnino a garantire la loro sicurezza e tranquillità.

L'accesso ai cani sui luoghi di lavoro è possibile, se vengono rispettate le regole e le prescrizioni impartite dal Ministero della Salute, riguardanti l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

### Regole per i cani a lavoro:

**Obbligo di museruola**, se richiesto dalle autorità competenti o dal datore di lavoro, per non mettere a rischio gli altri dipendenti;

**Obbligo di guinzaglio**, che non deve essere superiore ai 150 cm, nei luoghi aperti al pubblico;

**Registrazione all'Anagrafe canina e dotazione obbligatoria di microchip**, inserito entro i primi due mesi di vita (così come specificato dalla legge);

**Condotti** al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.

**Il conduttore** deve essere maggiorenne ed in grado avere il pieno controllo dell'animale

**Osservare**, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.

### Responsabilità del proprietario del cane sul luogo di lavoro

**In caso di danni arrecati a luoghi o persone**, è il proprietario del cane ad essere responsabile del proprio cane.

Nel caso si presentino danni alla struttura dell'ufficio o del luogo di lavoro, il proprietario sarà tenuto a risarcire il danno.

Nel caso, invece, ci siano lesioni a persone, il proprietario dovrà rispondere sia economicamente, che penalmente.

Le aziende possono richiedere autonomamente delle polizze assicurative ai loro dipendenti, contro i danni causati dal cane a cose, persone o altri animali.

Regolarsi sulla base della razza del cane. Un labrador è molto adatto per andare in ufficio con il suo padrone, un pastore tedesco molto meno.

### Alcuni consigli

**Il cane in ufficio** deve avere il suo spazio, riservato a lui, e non andare in giro ovunque.

**Se un vostro collega non ama i cani**, e persino li teme, anche se giudicate incomprensibile questo timore, rispettate la sua paura. E rinunciate alla compagnia del cane in sua presenza.



POLO DIDATTICO dell'UNIVERSITA' Telematica PEGASO  
SEDE DIDATTICA del Centro Studi e Formazione FATEBENEFRAPELLI  
SEDE del Centro Italiano Ricerche Neurologiche Avanzate (CIRNA)



Via Carlo Dossi, 11 • 27100 PAVIA

www.istitutobiomedico.it • e-mail: dirsan@istitutobiomedico.it  
Fax 0382.33515





ISTITUTO BIOMEDICO ITALIANO

Direttore Sanitario  
Paolo Bacchi MD

Partner di



Centro Italiano Ricerche  
Neurologiche Avanzate

**Se in ufficio ci sono più cani**, evitate una pericolosa vicinanza tra di loro. Non è mai prudente.  
**Con un cane molto vivace**, attrezzatevi con qualche gioco semplice ma efficace per distrarlo ed evitare che faccia qualche danno.

**Non dimenticate** che il cane ha bisogno di fare i suoi bisogni e di andare all'aria aperta anche se la sua giornata si sviluppa diversamente dal solito e trascorre, in parte, nel vostro luogo di lavoro.

**Quando vi accorgete** che il cane in ufficio non è a suo agio, e anzi soffre per questo disagio, non provate a forzarlo. Rassegnatevi e non portatelo più con voi al lavoro.

Normalmente (ma verificate il Vs regolamento aziendale) i cani non sono ammessi in determinate aree:

Zone in cui i dipendenti consumano i pasti

Nelle sale riunioni

All'interno dei bagni

Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00009393 del 07/09/2023

10.v, 50.v, 1\_2023/074.sfa, 074.arm, 17/2023A/074.fra, 074.arm, 23.nd



POLO DIDATTICO dell'UNIVERSITA' Telematica **PEGASO**  
SEDE DIDATTICA del Centro Studi e Formazione **FATEBENEFRAELLI**  
SEDE del Centro Italiano Ricerche Neurologiche Avanzate (**CIRNA**)



Via Carlo Dossi, 11 • 27100 PAVIA

www.istitutobiomedico.it • e-mail: [dirsan@istitutobiomedico.it](mailto:dirsan@istitutobiomedico.it)  
Fax 0382.33515





Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROT\_6835\_DEL\_20\_06\_2023\_ASL\_Presidio\_Multizonale\_Profilassi\_e\_Polizia\_Veterinaria.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento